



UNIONE EUROPEA



POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”

Obiettivo Specifico 1.1 – Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
Obiettivo Specifico 1.2 – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale
Obiettivo Specifico 1.3 – Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
Obiettivo Specifico 1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&S

DGR n. 563 /2018 “Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura”

***Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera
“Mobilità Sostenibile e Sicura”***

Indice

1.	Finalità e risorse	4
1.1	Finalità	4
1.2	Riferimenti normativi e amministrativi.....	5
1.3	Definizioni	7
1.4	Base giuridica.....	11
1.5	Dotazione finanziaria.....	12
2.	Beneficiari e requisiti di ammissibilità	12
2.1	Indicazioni generali	12
2.2	Piattaforma tecnologica di filiera.....	13
2.3	Soggetto gestore.....	14
2.4	Soggetti partner/aggregati.....	16
3.	Interventi finanziabili.....	18
3.1	Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura.....	18
3.2	Ambiti di investimento e traiettorie tecnologiche.....	18
3.3	Caratteristiche dei Piani Progettuali	19
3.4	Durata e termini di realizzazione del progetto	21
3.5	Condizioni generali di ammissibilità delle spese	21
3.6	Cumulo.....	23
4.	Piani di progetto	24
4.1	Piano A – Piano progettuale per le infrastrutture di ricerca	24
4.1.1	Interventi e spese ammissibili	24
4.1.2	Forma e intensità dell’aiuto	24
4.1.3	Criteri di valutazione	25
4.2	Piano B – Piano progettuale per la realizzazione di progetti di R&S di tipo cooperativo tra imprese ed organismi di ricerca.....	26
4.2.1	Attività e spese ammissibili	26
4.2.2	Forma e intensità dell’aiuto	27
4.2.3	Criteri di valutazione	28
4.3	Piano C – Piano progettuale per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata.....	30
4.3.1	Attività e spese ammissibili	30
4.3.2	Forma e intensità dell’aiuto	32
4.3.3	Criteri di valutazione	33
4.4	Piano D – Piano progettuale per la diffusione di modelli innovativi per la mobilità sostenibile e sicura.....	35
4.4.1	Attività e spese ammissibili	35
4.4.2	Forma e intensità dell’aiuto	35

4.4.3	Criteri di valutazione	37
5.	Procedure di presentazione e selezione delle proposte	39
5.1	Indicazioni generali sulla procedura	39
5.2	Accesso alla procedura.....	39
5.3	Modalità di presentazione della domanda di accesso	41
5.4	Selezione della Piattaforma tecnologica prioritaria.....	42
5.5	Valutazione dei Piani progettuali.....	44
5.6	Negoziazione e approvazione del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica.....	45
6.	Concessione del sostegno e attuazione dei Piani di progetto	46
6.1	Concessione del finanziamento	46
6.2	Impegni ed obblighi specifici a carico dei beneficiari.....	46
6.3	Modalità di esecuzione dei Piani di progetto.....	47
6.4	Presentazione delle richieste di erogazione.....	48
6.5	Variazioni.....	49
6.6	Verifiche e controlli	49
6.7	Revoca del contributo e recupero delle somme erogate.....	51
7.	Disposizioni finali.....	53
7.1	Accesso agli atti	53
7.2	Modalità di ricorso	53
7.3	Informazione e pubblicità.....	53
7.4	Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy.....	53
7.5	Rinvio.....	54

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità

1. La Regione Campania con la DGR n. 563 dell' 11/09/2018 ha definito le linee di indirizzo dell'intervento **Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura** per incentivare la domanda di innovazione per la mobilità sostenibile e sicura, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo di luoghi di sperimentazione in ambiente reale, e sostenere progetti di ricerca e innovazione in grado di promuovere, attraverso meccanismi di coordinamento aperti e formalizzati tra gli attori della filiera tecnologica, l'integrazione tra le azioni di potenziamento della ricerca, lo sviluppo di innovazioni radicali, la sperimentazione di nuovi modelli, il trasferimento tecnologico e la diffusione delle tecnologie abilitanti presso le PMI.
2. Le risorse programmate dalla DGR n. 563/2018 ammontano a 50 milioni di euro, di cui 48 milioni di euro a valere sull'Asse 1 – Ricerca e Sviluppo e 2 milioni di euro sull'Asse 2 – ICT e Agenda Digitale del POR Campania FESR 2014/2020.
3. Ai sensi della DGR 563/2018, l'intervento *Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura* si attua mediante:
 - il coinvolgimento dei Comuni, appositamente individuati tra quelli significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche di sviluppo integrate, attraverso la programmazione delle seguenti linee di azione:
 - o a.1: Realizzazione di servizi e soluzioni intelligenti, anche attraverso strumentazioni installate in loco;
 - o a.2: Riqualificazione delle infrastrutture urbane, al fine di renderle idonee allo sviluppo di nuovi modelli di mobilità sostenibile e sicura;
 - il sostegno alle imprese, agli Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza nonché agli intermediari dell'innovazione, attraverso le seguenti linee di azione:
 - o b.1: Incentivi alle Infrastrutture di ricerca e a servizi per l'innovazione
 - o b.2: Incentivi a Progetti di Ricerca e Sviluppo e a servizi per l'innovazione
 - o b.3: Sostegno alla Sperimentazione dei Modelli e a progetti di innovazione derivata
 - o b.4: Attività di diffusione dei nuovi modelli di mobilità sostenibile e divulgazione dei risultati di R&S.
4. Con il Decreto n. 325 del 01.10.2018 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 71 del 01.10.2018) è stato emanato l'invito, rivolto ai Comuni delle "Aree interne" della Campania, a manifestare l'interesse per individuare un'area del proprio territorio da poter destinare alla sperimentazione sul campo di prototipi di veicoli a crescente livello di automazione.
5. Con il presente Avviso, l'Amministrazione regionale – in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia – dà attuazione alle linee di azione b.1, b.2, b.3 e b.4 individuate dalla DGR 563/2018, mediante la selezione di una aggregazione di imprese e organismi di ricerca promotrice di un Piano di sviluppo strategico finalizzato alla realizzazione nella regione Campania della Piattaforma tecnologica di filiera "Mobilità Sostenibile e Sicura".

6. La selezione dell'aggregazione promotrice della Piattaforma e dei Piani Progettuali verrà effettuata mediante una procedura negoziale ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998.
7. A seguito della selezione, sulla base dei fabbisogni espressi in fase di presentazione della candidatura – punto 2, lettera b), paragrafo 5.2 del presente Avviso –, l'Amministrazione regionale avvierà un'apposita procedura negoziale con il Comune individuato dall'aggregazione promotrice della Piattaforma tra quelli di cui alle risultanze della manifestazione di interesse approvata con Decreto n. 325 del 01.10.2018, finalizzata all'attuazione della linea a) della DGR 563/2018.
8. Gli aiuti di cui al presente Avviso verranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 25, 26, 28 e 29, e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis».

1.2 Riferimenti normativi e amministrativi

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
 - Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;

- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123 Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- POR Campania FESR - Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT16RFOP007, presentato alla Commissione il 19 novembre 2015;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Decisione di esecuzione della Commissione del 1.12.2015 che approva determinati elementi

del programma operativo "Campania" il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;

- Decreto Interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018 relativo alla "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale";
- Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 "POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020";
- Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 "Strategia di Ricerca e Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Campania)";
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ai sensi dall'articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016 e ss.mm.ii;
- Decreto n. 335 del 05/10/2018 di approvazione delle "Linee guida alla rendicontazione dei costi ammissibili per progetti di Ricerca&Sviluppo e Innovazione per la realizzazione di investimenti per le infrastrutture di ricerca" e ss. mm. e ii.;
- Delibera della Giunta Regionale n. 563 dell'11/09/2018 "POR FESR 2014/2020 - Asse I e Asse II - "Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura";
- Decreto n. 325 del 01.10.2018 recante Approvazione dell'"Invito rivolto ai Comuni delle "Aree Interne" della Campania a manifestare interesse all'attuazione dell'intervento "Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura" - D.G.R. n. 563/2018.
- Decreto n. 9 del 05.02.2019 recante "Por Fesr 2014/2020 Asse I e Asse II "Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura" - "Invito rivolto ai comuni delle "aree interne" della Campania a manifestare interesse in attuazione dell'intervento "Campania 2020 - Mobilità sostenibile e sicura" - D.G.R. n. 563/2018 - Pubblicazione elenco comuni idonei".

1.3 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso pubblico, s'intende per:

- a) Piattaforma tecnologica di filiera: partenariato stabile tra imprese e organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con la mission di sviluppare una strategia condivisa di sostegno alle attività di RST, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca e di nuovi modelli di mobilità sostenibile, intelligente e sicura, verso i soggetti partner, i soggetti aggregati e il mercato. I soggetti costituenti le Piattaforme danno vita ad un insieme integrato di attività di Ricerca&Sviluppo attraverso la realizzazione di progetti per l'acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze, per la messa a punto di nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi o per il miglioramento di quelli esistenti, nonché di innovazione derivata, di sperimentazione in ambiente reale, di erogazione di servizi innovativi, di trasferimento tecnologico e di diffusione delle tecnologie abilitanti presso le PMI.
- b) Soggetto Gestore: il Soggetto giuridico - nella forma di Consorzio con attività esterna, Società

consortile o Rete di impresa (Rete – Soggetto ai sensi della Legge n. 134/2012) - che gestisce la Piattaforma tecnologica di filiera, cura i rapporti con la Regione e con gli altri organismi competenti a livello nazionale e comunitario, coordina le attività di ricerca, sviluppo e valorizzazione dei soggetti partner/aggregati.

- c) Soggetto partner: Impresa o Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza che richiede un aiuto a valere sul presente Avviso e che alla data della presentazione della domanda di aiuto:
- a. risulti essere consorziato/socio/retista del Soggetto Gestore (se costituito alla data di presentazione della domanda di accesso).
 - b. si impegni ad essere consorziato/socio/retista del Soggetto Gestore (se costituendo alla data di presentazione della domanda di accesso).
- d) Soggetto aggregato: Impresa e Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza che richiede un aiuto a valere sul presente Avviso e che aderisce alla Piattaforma tecnologica di filiera sottoscrivendo un apposito accordo di collaborazione con il Soggetto gestore per la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico e per usufruire dei servizi della Piattaforma. A seguito dell'avvio della Piattaforma tecnologica, qualsiasi impresa o organismi di ricerca può avanzare richiesta per divenire soggetto aggregato e usufruire dei servizi offerti dalla Piattaforma.
- e) Piano di Sviluppo Strategico della Piattaforma Tecnologica di Filiera: documento programmatico, di durata pluriennale, illustrativo degli aspetti istituzionali e organizzativi, delle linee di azione, degli obiettivi e dei risultati attesi.
- f) Piccole e medie imprese (PMI): le imprese di piccole e medie dimensioni che rientrano nei parametri stabiliti dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- g) Grandi imprese (GI): tutte le imprese che non rientrano nella categoria di cui al punto precedente.
- h) Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- i) Organismo di ricerca pubblico: organismo definitivo come nel punto precedente, che sia compreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), si veda al link <https://www.istat.it/it/archivio/190748>.
- j) Collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto

di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

- k) Studio di fattibilità: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.
- l) Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
- m) Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. ☐ Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- n) Servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati.
- o) Servizi di sostegno all'innovazione: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.
- p) Innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

- q) Innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- r) Infrastruttura di ricerca (IR): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o "distribuite" (rete organizzata di risorse) in conformità all'art. 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC). L'IR devono essere gestite da un soggetto unico, anche quando non fisicamente collocate in uno stesso luogo.
- s) Laboratorio di ricerca industriale e applicata e Dimostratore tecnologico: complesso di strumenti scientifici assimilabile a un Proof of concept center o ad un dimostratore tecnologico con l'obiettivo di facilitare il trasferimento delle innovazioni scientifiche in applicazioni commerciali attraverso la messa a disposizione di strutture e competenze qualificate, in larga misura nell'ambito di percorsi di ricerca applicata; può essere un laboratorio di ricerca universitaria o un laboratorio di ricerca non universitaria (afferente ad un organismo di ricerca).
- t) Proof of concepts center: centro destinato a facilitare il trasferimento delle innovazioni scientifiche e tecnologiche in applicazioni commerciali.
- u) Dimostratore tecnologico: dispositivo utilizzato per dare evidenza agli stakeholder dell'organizzazione (finanziatori/partner attuali e potenziali, clienti/utilizzatori potenziali) della capacità innovativa di un progetto/prodotto, della sua fattibilità tecnica, oppure della sua applicabilità a settori diversi da quello di origine; si identifica con un prototipo (hardware/software) incompleto o finale dell'idea innovativa, ma anche, talvolta, con un ambiente di sperimentazione e servizi di supporto per il trasferimento tecnologico e la commercializzazione dell'innovazione.
- v) Laboratorio di prove/analisi: struttura prevalentemente erogatrice di servizi di analisi chimica o di testing sui materiali e di prove di qualità di prodotto.
- w) Technology Readiness Levels (TRL): indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo, come definita dalla Commissione Europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124". Si basa sulla seguente scala di valori:
- TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali

- TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico
- TRL 3 = proof of concept sperimentale
- TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
- TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale
- TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
- TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale
- TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema
- TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).

1.4 Base giuridica

1. Il presente Avviso prevede la concessione di aiuti nella forma di contributi in conto capitale e contributi alla spesa ai sensi:
 - del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) - Sezione 4 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
2. In particolare, con riferimento ai singoli Piani di progetto, di cui al successivo paragrafo 3.1, si applicano i seguenti Regolamenti:

Piani di progetto	Riferimenti normativi aiuti
A - Piano progettuale per le infrastrutture di ricerca	- Reg. (UE) n. 651/2014 - Articolo 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca"
B - Piano progettuale per la realizzazione di progetti di R&S di tipo cooperativo tra imprese ed organismi di ricerca	- Reg. (UE) n. 651/2014 - Articolo 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo"
C - Piano progettuale per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata	- Reg. (UE) n. 651/2014: - Articolo 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" - Articolo 28 "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI" - Articolo 29 "Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione"
D - Piano per la diffusione di modelli innovativi per la mobilità sostenibile e sicura	- Reg. (UE) n. 1407/2013 «de minimis»

3. Per gli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze («organismi di ricerca») si applica quanto previsto dal par. 2.1 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”. Si specifica che l’elemento determinante affinché l’organismo di ricerca sia considerato un’impresa è il fatto che svolga un’attività economica, cioè un’attività consistente nell’offrire prodotti e servizi su un dato mercato.

1.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a 46.000.000,00 (quarantasei/00) euro, di cui:
- 3.000.000 (tremilioni/00) euro per il sostegno ai Piani di progettuali finalizzati allo sviluppo di Infrastrutture di ricerca e a servizi per l’innovazione (linea di azione b.1 della DGR 563/2018 – Ob. Spec. 1.5, Azione 1.5.1, del POR Campania FESR 2014/2020);
 - 30.000.000,00 (trentamiliardi/00) euro per il sostegno ai Piani progettuali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo (linea di azione b.2 della DGR 563/2018 – Ob. Spec. 1.1, Azione 1.1.4 e 1.1.5, e Ob. Spec. 1.2, Azione 122, del POR Campania FESR 2014/2020);
 - 12.000.000,00 (dodici milioni/00) euro per il sostegno ai Piani progettuali per la sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata (linea di azione b.3 della DGR 563/2018 - Ob. Spec. 1.1, Azione 1.1.3, e Ob. Spec. 1.3, Azione 1.3.2, del POR Campania FESR 2014/2020);
 - 1.000.000,00 (un milione/00) euro per la realizzazione dei Piani progettuali di attività di diffusione dei nuovi modelli di mobilità sostenibile e divulgazione dei risultati di R&S (linea di azione b.4 della DGR 563/2018 - Ob. Spec. 1.3, Azione 1.3.3 del POR Campania FESR 2014/2020).
2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente Avviso, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.
3. Inoltre, laddove a seguito della procedura di negoziazione e valutazione, emerga un differente fabbisogno finanziario per le diverse linee di azione (ad esempio: mancata assegnazione di risorse per alcune linee di azione e insufficienza di risorse rispetto alle richieste per altre), l’Amministrazione potrà procedere a rimodulazione delle dotazioni per linee di azione.

2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Indicazioni generali

1. La domanda di accesso al presente Avviso deve essere presentata dal Soggetto gestore della Piattaforma tecnologica. La domanda contiene il Piano di sviluppo Strategico e i Piani progettuali di cui al successivo paragrafo 3.1.

2. I soggetti beneficiari dei Piani progettuali di cui al presente Avviso sono i seguenti:

Piani di progetto	Soggetti Beneficiari
A - Piano progettuale per le infrastrutture di ricerca	- Organismi di ricerca o imprese, gestori di una infrastruttura di ricerca, classificati come Soggetti partner della Piattaforma.
B - Piano progettuale per la realizzazione di progetti di R&S di tipo cooperativo tra imprese ed organismi di ricerca	- Imprese, anche congiuntamente ad organismi di ricerca, classificati come Soggetti partner o Soggetti aggregati alla Piattaforma.
C - Piano progettuale per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata	- Imprese, anche congiuntamente ad organismi di ricerca, classificati come Soggetti partner o Soggetti aggregati alla Piattaforma.
D - Piano per la diffusione di modelli innovativi per la mobilità sostenibile e sicura	- Soggetto gestore e/o Soggetti partner della Piattaforma classificati come PMI.

3. Nel caso di costituzione di nuove infrastrutture di ricerca è fatto obbligo ai beneficiari di dotarsi, entro la data di ultimazione dell'investimento agevolato, di un modello organizzativo, gestionale, amministrativo autonomo e ben delineato. L'organismo (pubblico o privato) che gestisce l'IR dovrà garantire personale dedicato (tecnico ed amministrativo), regole di accesso e modello di *governance* definito e, soprattutto, un piano di sostenibilità sul medio/lungo periodo.
4. Non è ammessa la presentazione di più Domande sul presente Avviso da parte dei medesimi Soggetti Gestori. Nel caso di presentazione di più domande, verranno dichiarate tutte inammissibili.
5. Inoltre, non è ammessa la partecipazione delle stesse imprese ovvero organismi di ricerca a più Piattaforme candidate alle agevolazioni, anche attraverso forme di partecipazione indiretta. Saranno escluse pertanto le Domande presentate da Soggetti Gestori diversi ma che vedono nelle proprie compagini la partecipazione delle medesime imprese o dei medesimi organismi di ricerca.
6. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l'impresa/società richiedente.
7. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf - in applicazione dell'art. 1 comma 4 lettera a del Regolamento (UE) n. 651/2014).

2.2 Piattaforma tecnologica di filiera

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente Avviso, la Piattaforma tecnologica di filiera deve essere costituita da almeno 10 soggetti, di cui almeno:

- 3 GI e 4 PMI, classificate come soggetti partner e/o aggregati;
 - 1 Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, classificato come soggetto partner e/o aggregato.
2. La Piattaforma tecnologica può essere strutturata giuridicamente secondo due modalità:
 - a) Consorzio ovvero Società consortile;
 - b) Rete di impresa (Rete Soggetto) ai sensi della Legge n. 134/2012.
 3. Il consorzio, società consortile o rete di impresa (rete soggetto) assumerà il ruolo di Soggetto Gestore della Piattaforma.
 4. Nel caso consorzi, società consortili o Reti di imprese ai sensi della Legge n. 134/2012 già costituiti alla data di presentazione della domanda, e rispetto ai quali è manifestato l'interesse di nuovi soggetti ad aderire, sarà necessario da parte di tali soggetti stipulare un apposito accordo di collaborazione con il Soggetto Gestore della Piattaforma ovvero con il soggetto capofila del partenariato della costituenda Piattaforma.
 5. Nel caso Consorzi, Società consortili o Reti Soggetto non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda, sarà necessario presentare dichiarazione resa da ciascun soggetto, pubblico o privato, che intende aderire al costituendo Consorzio, Società consortile o Rete Soggetto, redatta in conformità allo schema messo a disposizione della Regione e a firma del .
legale rappresentante, con cui si:
 - dichiara l'interesse a partecipare come soggetto partner alla Piattaforma tecnologica e contenente l'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, a costituirsi entro il termine fissato dalla comunicazione dell'approvazione dell'intervento da parte della Regione;
 - individua, tra i soggetti firmatari partner della costituenda Piattaforma, il soggetto capofila rappresentante del partenariato sino al momento della costituzione.

2.3 Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore della Piattaforma tecnologica di filiera per la Mobilità Sostenibile e Sicura ovvero, in caso di costituendo Soggetto Gestore, il soggetto individuato dal partenariato come capofila, sino alla costituzione, è referente nei confronti dell'Amministrazione regionale nelle fasi di negoziazione, istruttoria, gestione e monitoraggio.
2. Il Soggetto Gestore ai fini dell'ammissibilità dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere tra le finalità statutarie il coordinamento delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione dei consorziati/soggetti aggregati e la valorizzazione dei risultati di ricerca e innovazione da essi raggiunti;
 - b) avere sottoscritto un Protocollo di intesa con uno dei Comuni idonei, così come caratterizzati ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 325/2018 ai fini della localizzazione e della sperimentazione degli interventi agevolati ed il cui elenco è stato approvato dalla Direzione Generale 50 10 con Decreto Dirigenziale n. 9 del 05/02/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 11/02/2019;
 - c) avere svolto attività di sensibilizzazione e animazione (attraverso pubblicazione avvisi, realizzazione di tavoli di lavoro, riunioni, seminari, azioni di promozione via web, ecc..) ai fini di un'ampia partecipazione e adesione delle imprese e degli organismi di ricerca alla

Piattaforma per la Mobilità Sostenibile e Sicura di cui al presente Avviso;

- d) assumere l'impegno a mantenere la forma associata, nonché in uno con ciascun soggetto partner, una stabile organizzazione in Regione Campania, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei Piani progettuali finanziati;
 - e) essere iscritto al registro delle imprese, ove ricorre, e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - f) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;
 - g) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto, secondo la definizione di associazione e collegamento disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
 - h) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale. Per i proponenti privi di sede o unità operativa in Campania al momento della domanda al presente Avviso, gli stessi devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
 - i) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
 - j) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto (ai sensi dell'Art. 125 par. 3 lettera d) del Reg. 1303/2013);
 - k) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
 - l) avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - m) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
 - n) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - o) essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;
 - p) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
 - q) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di Soggetto gestore da costituire alla data di presentazione della domanda, i requisiti di cui sopra dalla lettera e) alla lettera q) devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti nonché dagli eventuali organismi di ricerca, se soggetti privati, e devono essere dichiarati alla data di presentazione della domanda di accesso.
4. Il Soggetto Gestore ovvero il soggetto capofila del partenariato della costituenda Piattaforma, non può essere individuato in un "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 83 del Regolamento (UE) N. 651/2014
5. Il Soggetto Gestore, ovvero il soggetto capofila del partenariato della costituenda Piattaforma, è

tenuto a presentare:

- il Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura;
- le proposte di Piano progettuale, di cui al successivo paragrafo 3.3, per conto proprio e per conto dei Soggetti partner e dei Soggetti aggregati.

2.4 Soggetti partner/aggregati

1. Le imprese e gli organismi di ricerca (OdR) privati, partner o aggregati alla Piattaforma tecnologica, che richiedono un aiuto a valere sul presente Avviso, alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di selezione, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti al registro delle imprese, ove ricorre, e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - b) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - c) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto, secondo la definizione di associazione e collegamento disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
 - d) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Campania al momento della domanda al presente Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
 - e) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
 - f) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto (ai sensi dell'Art. 125 par. 3 lettera d) del Reg. (UE) n. 1303/2013);
 - g) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
 - h) avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - i) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
 - j) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - k) essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;
 - l) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Campania, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
 - m) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

n) risultare, le imprese e gli Organismi di ricerca di diritto privato, affidabile sotto il profilo economico-finanziario sulla base dei seguenti due parametri calcolati sui valori dell'ultimo bilancio approvato:

PARAMETRI	SOGLIA PER L'AMMISSIBILITÀ DI CIASCUNA AZIENDA
1. Congruenza fra capitale netto e costo del progetto	$CN/(CP - I) > 25\%$
2. Onerosità della posizione finanziaria	$(OF/F) < 10\%$

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP-I = costo del progetto (CP), relativo alla singola impresa, al netto dell'agevolazione calcolata richiesta (I);

OF = oneri finanziari netti dati dal saldo tra «interessi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;

F = fatturato dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile.

Per i soggetti di recente costituzione che non dispongono ancora di un bilancio approvato l'affidabilità economico-finanziaria è valutata solo sul parametro relativo alla congruenza fra capitale netto e costo del progetto.

Al fine di soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria, il soggetto richiedente può deliberare un aumento di capitale; in tale caso, in sede di presentazione della domanda è sufficiente l'impegno a deliberare l'aumento da parte dei soci con apposita delibera assembleare; in ogni caso il capitale deliberato in aumento dovrà essere integralmente versato entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi.

2. I requisiti sopra riportati devono essere dichiarati alla data di presentazione della domanda di accesso.
3. La collaborazione tra le imprese partecipanti e/o gli OdR deve essere formalizzata con apposito contratto e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea. L'accordo, da costituire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve prevedere espressamente:
 - l'individuazione del soggetto capofila;
 - il conferimento al soggetto capofila, da parte dei partecipanti al progetto, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con l'Amministrazione regionale;
 - la suddivisione delle competenze, le attività da svolgere e la misura di partecipazione al progetto di trasferimento tecnologico del capofila e di ciascun soggetto partecipante;
 - la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di trasferimento tecnologico.
4. La formalizzazione dell'accordo potrà essere effettuata successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso. In tal caso, in fase di presentazione della domanda, i soggetti partecipanti al progetto devono produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla formalizzazione dell'accordo. L'Accordo dovrà essere formalizzato e presentato all'Amministrazione regionale entro il termine fissato dalla comunicazione dell'approvazione dell'intervento.

3. Interventi finanziabili

3.1 Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura

1. Il Piano di sviluppo strategico della Piattaforma deve esplicitare gli interventi previsti, nonché la programmazione delle attività per almeno un quinquennio a partire dall'ultimazione dei Piani progettuali finanziati.
2. Il Piano di sviluppo strategico comprende i diversi Piani Progettuali ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso ed è presentato dal Soggetto Gestore proponente per conto dei singoli soggetti partner e soggetti aggregati.
3. Il Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica deve prevedere le seguenti tipologie di Piani progettuali:
 - a) almeno un Piano progettuale per le infrastrutture di ricerca nelle tematiche della mobilità sostenibile e sicura;
 - b) almeno tre Piani progettuali per la realizzazione di progetti di R&S di tipo cooperativo tra imprese ed organismi di ricerca finalizzati allo sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile e sicura;
 - c) almeno un Piano progettuale per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata negli ambiti della mobilità sostenibile e sicura;
 - d) almeno tre Piani progettuali per la diffusione di modelli innovativi per la mobilità sostenibile e sicura: almeno uno per ciascun ambito di ricerca e sviluppo tecnologico (A - Nuove Configurazioni, Nuovi Materiali e Nuovi Processi per la riduzione del peso e l'incremento delle prestazioni del mezzo di trasporto; B - Mobilità sostenibile ed efficienza energetica; C - Information&Communication, Security & Safety), di cui al paragrafo 3.2.

3.2 Ambiti di investimento e traiettorie tecnologiche

1. In attuazione della DGR n. 563/2018, l'ambito di intervento del presente Avviso riguarda i processi di specializzazione intelligente del dominio tecnologico-produttivo dei Trasporti di superficie e logistica rispetto alle tematiche di sviluppo della mobilità del futuro nelle sue declinazioni ed evoluzioni più tecnologicamente avanzate e coerenti con le traiettorie tecnologiche prioritarie della RIS3 per tale ambito, schematizzate nel prospetto che segue.

TEMATICHE DI SVILUPPO PER LA SMART MOBILITY	AMBITI DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO	TRAIETTORIE TECNOLOGICHE PRIORITARIE
Veicoli leggeri ed efficienti	A - Nuove Configurazioni, Nuovi Materiali e Nuovi Processi per la riduzione del peso e l'incremento delle prestazioni del mezzo di trasporto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuove tecniche e tecnologie di Testing & Validation per la verifica e validazione per qualifica e certificazione di sistemi e componenti 2. Sviluppo di processi produttivi e design integrato per prodotti strutturali e non basati su materiali a ridotto impatto ambientale e/o alta riciclabilità 3. Tecnologie per l'ottenimento di materie prime anche da riuso e riciclo. 4. Processi di fabbricazione/assemblaggio/ movimentazione per linee flessibili e ad elevato livello di automazione (Industry 4.0)
	B - Mobilità sostenibile ed efficienza energetica	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tecnologie per gli azionamenti di propulsione/trazione elettrica ad alte performance 6. Soluzioni per l'efficienza energetica del veicolo e delle infrastrutture mediante contenimento degli inquinanti e/o riduzione dei consumi energetici 7. Sistemi innovativi per l'alimentazione alternativa 8. Soluzioni per il miglioramento il confort alla guida del mezzo di trasporto
Strade intelligenti e sicure	C - Information & Communication, Security & Safety	<ol style="list-style-type: none"> 9. Tecnologie per la sicurezza del veicolo e dei passeggeri: soluzioni real time, attive, passive, e di tipo preventivo 10. Sistemi per l'ottimizzazione del traffico e della gestione delle infrastrutture 11. Metodologie e tecnologie per l'efficientamento dei flussi logistici di merci, persone e servizi 12. Sistemi integrati per la situation awareness ed il supporto operativo per la gestione delle infrastrutture di trasporto 13. Sistemi a supporto del passeggero

3.3 Caratteristiche dei Piani Progettuali

1. Il Piano progettuale per le infrastrutture di ricerca deve:

- a) essere promosso e realizzato da un Organismo di ricerca (Odr), secondo la definizione di cui al paragrafo 1.3, o da un'impresa, identificati quali gestori dell'infrastruttura di ricerca, classificati come partner della Piattaforma;
- b) contenere il quadro delle infrastrutture e delle attrezzature di ricerca da acquisire in coerenza con gli ambiti di ricerca e sviluppo tecnologico di cui alle tematiche di sviluppo per la *smart mobility* di cui al precedente punto 3.2 del presente Avviso;
- c) esplicitare il sistema di servizi scientifici di assoluta avanguardia sul piano tecnologico in grado di fornire stimolo allo sviluppo di metodi e processi innovativi per la filiera della mobilità sostenibile e sicura;
- d) rappresentare il modello organizzativo, gestionale e amministrativo dell'Infrastruttura di ricerca;
- e) esplicitare le tipologie di attrezzature e strumentazioni da installare in uno dei Comuni selezionati ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 9/2019 individuato come sede delle sperimentazioni della Piattaforma;

- f) avere un costo totale ammissibile non inferiore a 500.000 (cinquecentomila/00) euro.
2. Il *Piano progettuale per la realizzazione di progetti di R&S di tipo cooperativo*, tra imprese ed organismi di ricerca, finalizzato allo sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile e sicura, deve:
- a) essere promosso e realizzato da almeno 3 imprese partner/aggregate alla Piattaforma, di cui almeno una GI in qualità di capofila e almeno una PMI. Ciascuna impresa deve sostenere costi pari ad almeno il 10% del piano progettuale. I piani progettuali possono essere realizzati in collaborazione con organismi di ricerca e trasferimento tecnologico, partner o aggregati alla Piattaforma; in tal caso, gli organismi di ricerca devono sostenere costi per un ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 30%;
 - b) sviluppare soluzioni tecnologiche rispetto ad almeno una delle traiettorie tecnologiche prioritarie e ad almeno una delle tematiche di sviluppo per la *smart mobility* di cui al punto 3.2 del presente Avviso;
 - c) avere un costo totale ammissibile non inferiore a 7.000.000,00 (settemilioni/00) euro;
3. Il *Piano progettuale per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata*, tra imprese ed organismi di ricerca, finalizzato allo sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile e sicura, deve:
- a) essere promosso e realizzato da almeno 3 imprese partner/aggregate alla Piattaforma, di cui almeno due PMI. Ciascuna impresa deve sostenere costi pari ad almeno il 10% del piano progettuale. I piani progettuali possono essere realizzati in collaborazione con organismi di ricerca e trasferimento tecnologico partner/agggregati alla Piattaforma; in tal caso, gli organismi di ricerca devono sostenere costi per un ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 30%;
 - b) prevedere attività di prima industrializzazione per soluzioni tecnologiche con TRL tra 7-9 coerenti con almeno una delle traiettorie tecnologiche prioritarie e con almeno una delle tematiche di sviluppo per la *smart mobility* di cui al punto 3.2 del presente Avviso;
 - c) prevedere attività finalizzate all'«innovazione dell'organizzazione» ovvero all'«innovazione di processo»
 - d) avere un costo totale ammissibile non inferiore a 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro.
4. Il *Piano progettuale per la diffusione di modelli innovativi per la mobilità sostenibile e sicura* deve:
- a) essere promosso e realizzato dal Soggetto gestore ovvero da almeno 3 PMI classificate come partner della Piattaforma. In quest'ultimo caso, ciascuna impresa deve sostenere costi pari ad almeno il 10% del piano progettuale.
 - b) prevedere attività di divulgazione, comunicazione e promozione di contenuti attinenti una delle tematiche di sviluppo per la *smart mobility* di cui al punto 3.2 del presente Avviso;
 - c) avere un costo totale ammissibile non inferiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro.
5. Il costo totale ammissibile del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso non deve essere inferiore a 25.000.0000 (venticinquemilioni/00) euro.
6. Le attività oggetto dell'agevolazione dovranno essere realizzate e localizzate nel territorio della Regione Campania.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. L'avvio dei lavori¹ per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Piano di sviluppo della Piattaforma tecnologica "Mobilità Sostenibile e Sicura" non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.
2. La realizzazione dei singoli Piani non può avere una durata superiore a 36 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio.
3. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione dei Piani agevolati, può concedere una proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto.
4. In ogni caso le attività dovranno essere concluse entro il termine di chiusura del POR Campania FESR 2014-2020.

3.5 Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e in particolare, al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Regolamento (UE) n. 1301/2013, al Regolamento (UE) n. 651/2014, al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e al Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato con DPR 5 febbraio 2018, n. 22.
2. Le agevolazioni previste dal presente Avviso sono concesse nella forma di contributo in conto capitale e di contributi alla spesa a copertura delle spese ammissibili.
3. Le tipologie di spese e le condizioni e le limitazioni di ammissibilità per i singoli Piani di progetto sono indicate nei successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.
4. Con riferimento al costo del personale impegnato nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ove previsto, per come stabilito dall'Amministrazione regionale con DD 140 del 21/05/2018, lo stesso è da calcolarsi in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, in allegato al presente Avviso.
5. Con riferimento alle spese generali, ove previste, le stesse sono calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese del personale, in conformità con quanto disposto al par. 1, lettera b) dell'art. 68 "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
6. Non sono spese ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;

¹ Per "avvio dei lavori", ai sensi dell'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014, si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

- b. le spese che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dall'Avviso Pubblico;
 - c. le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
 - d. le spese che non sono state effettivamente sostenute;
 - e. le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - f. le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - g. le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - h. le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario, assegno non trasferibile intestato al fornitore o, ove necessario, altro metodo tracciabile con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
 - i. le spese relative a interessi passivi (art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - j. le spese relative all'IVA quando tale imposta è recuperabile (art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - k. le spese relative ad attività di intermediazione;
 - l. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - m. le spese per servizi continuativi (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
 - n. le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
 - o. le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - p. le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - q. i costi diretti degli Enti di certificazione (es. spese per la verifica e i controlli periodici).
7. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
- a. Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 - b. Reg. 1301/2013 Art. 3.
8. Si applicano, inoltre, le "Linee guida alla rendicontazione dei costi ammissibili per progetti di Ricerca e Sviluppo e Innovazione per la realizzazione di investimenti per le infrastrutture di ricerca", di cui al Decreto n. 335 del 05/10/2018.

3.6 Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri Aiuti di stato concessi ai beneficiari, anche a titolo di *de minimis*, ovvero con altri benefici anche fiscali laddove riferiti alle stesse spese ammissibili.

4. Piani di progetto

4.1 Piano A – Piano progettuale per le infrastrutture di ricerca

4.1.1 Interventi e spese ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 26 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono ammessi a valere sul presente Avviso gli interventi per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche relativi a:
 - a) Laboratori di ricerca industriale e applicata;
 - b) Laboratori di prove/analisi;
 - c) Dimostratori tecnologici.
2. Le infrastrutture di ricerca, ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti di cui al presente Avviso, in base a quanto previsto dall'articolo 26 del Reg. (UE) n. 651/2014, dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
 - se l'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;
 - il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;
 - l'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovra-compensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.
3. La gestione della infrastruttura di ricerca dovrà prevedere la presenza di meccanismi di verifica del livello di soddisfazione dei committenti.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. In particolare, sono ammissibili, con le condizioni e le limitazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria, i seguenti costi:
 - a) costi dei fabbricati e dei terreni, comprese le spese di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili; sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali;
 - b) costi di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature;
 - c) attivi immateriali direttamente connessi a macchinari, strumenti e attrezzature.
5. I costi di macchinari, strumenti e attrezzature sono ammissibili solo se di nuova acquisizione. Sono esclusi i beni usati.

4.1.2 Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi a copertura delle spese ammesse, nella forma del contributo in conto capitale.

2. Considerato che l'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività economiche, ai sensi dell'articolo 26 del Reg. (UE) n. 651/2014, c. 6, l'intensità di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili. ☒
3. Le infrastrutture di ricerca oggetto dell'aiuto nei primi cinque anni di attività dovranno garantire entrate da attività economica a favore di PMI di almeno il 50% del complesso delle proprie entrate. Il mancato rispetto di tale indicatore di performance comporterà una riduzione proporzionale del contributo e comunque non oltre il 20% di quanto riconosciuto. Il termine di cinque anni decorre dalla data di completamento dell'investimento.

4.1.3 Criteri di valutazione

1. La valutazione del Piano per la realizzazione di Infrastrutture di Ricerca proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base di un set di criteri di selezione generali e specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR 2014-2020 e riferiti alle pertinenti Azioni.
2. Di seguito sono riportati i criteri di valutazione con i relativi punteggi massimi attribuibili.

Criteri di valutazione per il Piano per la realizzazione di Infrastrutture di Ricerca

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
A. Capacità del progetto di sostenere la domanda di innovazione delle imprese	A.1) Tipologia, caratteristiche e livello di innovatività dei servizi specialistici che si prevedono di erogare dall'infrastruttura di ricerca, in relazione ai fabbisogni di innovazione delle imprese partecipanti e del tessuto produttivo regionale.	10
B. Capacità di valorizzare reti lunghe della ricerca dell'innovazione, anche nell'ottica di partecipazione a JTI e PPP	B.1) Numero e qualità delle partecipazioni a reti nazionali e internazionali della ricerca e dell'innovazione delle infrastrutture di ricerca	5
C. Coerenza della proposta con le traiettorie tecnologiche della RIS3	C.1) Grado di coerenza del Piano con le traiettorie tecnologiche prioritarie della RIS3 per il dominio tecnologico-produttivo dei Trasporti di superficie e logistica e rispetto alle tematiche di sviluppo della mobilità del futuro nelle sue declinazioni ed evoluzioni più tecnologicamente avanzate.	10
D. Qualità della proposta di sviluppo dell'infrastruttura di ricerca	D.1) Congruità e attendibilità delle analisi (stato dell'arte, bibliografia di settore, analisi brevettuale, ecc.) e delle metodologie utilizzate nel Piano (interviste testimoni privilegiati, focus group, indagini, ecc.) per: - individuazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese (max 5 punti) - definizione degli obiettivi generali e specifici (max 3 punti).	8
	D.2) Congruità della struttura di governo delle infrastrutture con riferimento a: - procedure di attuazione dell'intervento (max 4 punti) - competenze delle risorse professionali del proponente coinvolte nel progetto (max 3 punti)	7
E. Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto	E.1) Livello di progettazione delle opere infrastrutturali (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili) alla data di presentazione della domanda, se previste. Il punteggio è assegnato in caso di progettazione esecutiva. Il punteggio è assegnato anche se non sono previste opere infrastrutturali o se le stesse non superano il 20% del totale delle spese complessive.	5
	E.2) Assenza di autorizzazioni/pareri necessari/da ottenere per la realizzazione del Piano	5

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
F. Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	F.1) Articolazione della struttura organizzativa e gestionale del Soggetto Gestore dell'infrastruttura con riferimento all'attività da svolgere	5
	F.2) Capacità del Soggetto gestore dell'infrastruttura di: i) definire processi di sviluppo dell'innovazione con impatto quantificabile sulla crescita e la competitività delle imprese locali; ii) promuovere il sistema innovativo regionale, nel proprio ambito di riferimento, nelle sedi regionali ed extraregionali più adeguate.	5
G. Capacità organizzativa dei soggetti proponenti in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	G.1) Numero, anni di esperienza e titoli di studio del personale tecnico-scientifico interno del Soggetto gestore dell'infrastruttura, in coerenza con la tematica della mobilità sostenibile (2 punti per ogni addetto con qualifica tecnico scientifica coerente con le tematiche di R&S sviluppate dalla Piattaforma destinato dal soggetto gestore all'Infrastruttura)	8
	G.2) Qualità del Curriculum del Direttore/responsabile del Soggetto gestore dell'infrastruttura, in termini di coerenza dell'esperienza con il tema della mobilità sostenibile	7
H. Ricadute in termini di occupazione qualificata per la R&S	H.1) L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui il Soggetto Gestore dell'infrastruttura si impegni ad assumere a tempo pieno e indeterminato ricercatori e/o addetti qualificati da impiegare nella gestione dell'Infrastruttura. Vengono assegnati 2 punti per ogni assunzione (fino a un massimo di 10 punti) La comunicazione relativa all'assunzione va trasmessa contestualmente alla trasmissione della documentazione per la rendicontazione del I SAL. Ai fini del calcolo del punteggio, i nuovi assunti sono conteggiati al netto di eventuali licenziamenti effettuati dalle imprese nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.	10
I. Numero di donne e giovani ricercatori coinvolti	I.1 Incidenza di giovani (con meno di 35 anni) e donne sul totale nuovi assunti superiore al 50%	5
L. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	L.1 Qualità del piano finanziario e capacità del Soggetto gestore dell'infrastruttura di far fronte alle spese di progetto non coperte dalle agevolazioni e di garantire l'autosostenibilità economica dell'intervento nel tempo	10
Totale		100

4.2 Piano B - Piano progettuale per la realizzazione di progetti di R&S di tipo cooperativo tra imprese ed organismi di ricerca

4.2.1 Attività e spese ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (UE) n. 651/2014, le spese del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca e sviluppo:
 1. ricerca industriale;
 2. sviluppo sperimentale;
 3. studi di fattibilità.
2. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, entro il limite del 30% dei costi totali ammessi;
 - e) spese generali supplementari;
 - f) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
3. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

4.2.2 *Forma e intensità dell'aiuto*

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi a copertura delle spese ammesse, nella forma del contributo in conto capitale, secondo le intensità e le misure di seguito riportate.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. 651/2014, l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
 - il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 - il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
 - il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
3. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come segue:
 - a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i. il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
 - ii. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni,

banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

4. Ai sensi del Reg. 651/2014, art. 4, c. 1, lett. i), in ogni caso, non si possono superare le seguenti soglie di contributo:
 - se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
 - se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale.
5. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
6. Per gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che non svolgono attività di tipo economico ovvero che dimostrano di svolgere secondariamente, anche attività economiche e il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata e per i quali, ai sensi del par. 2.1 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" non ricorrono i presupposti affinché il sostegno pubblico si configuri come un aiuto di stato, è riconosciuta una sovvenzione pari all'80% dei costi ammissibili. Negli altri casi gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza saranno equiparati alle imprese in termini di intensità di aiuto per i costi sostenuti nel progetto.

4.2.3 Criteri di valutazione

1. La valutazione del *Piano per la realizzazione di progetti di R&S di tipo cooperativo* proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base di un set di criteri di selezione generali e specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR 2014-2020 e riferiti alle pertinenti Azioni.
2. Di seguito sono riportati i criteri di valutazione con i relativi punteggi massimi attribuibili.

Piano progettuale per la realizzazione di progetti di R&S di tipo cooperativo

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
A. Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di progetto che si intende realizzare	A. 1) Numero di partner coinvolti superiore a quello minimo previsto (pari a 3)	5
	A.2) Grado di coerenza della tipologia di proponente (forma giuridica, organizzazione, forma di aggregazione, ecc.) in relazione alla dimensione e alla complessità del progetto di ricerca proposto	5
B. Capacità della proposta di favorire i processi di R&SI del beneficiario	B.1) Capacità della proposta progettuale di favorire l'introduzione nelle imprese di innovazioni di processo e di prodotto. Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente all'introduzione di: <ul style="list-style-type: none"> - Innovazioni radicali caratterizzate da originalità e complessità progettuale; e/o - Miglioramenti significativi di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidate. 	10

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
C. Ricadute in termini di occupazione qualificata in R&S	C.1) L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui i soggetti partecipanti si impegnino ad assumere a tempo pieno e indeterminato ricercatori e/o addetti qualificati da impiegare nel progetto. Vengono assegnati 0,5 punti per ogni assunzione (fino a un massimo di 15 punti) La comunicazione relativa all'assunzione va trasmessa contestualmente alla trasmissione della documentazione per la rendicontazione del I SAL. Ai fini del calcolo del punteggio, i nuovi assunti sono conteggiati al netto di eventuali licenziamenti effettuati dalle imprese nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.	15
D. Trasferibilità e riconoscibilità dei risultati progettuali, in particolare nei confronti dei beneficiari finali	D.1) Qualità delle misure proposte per sfruttare e diffondere i risultati del progetto, e comunicare le attività del progetto a diversi target di pubblico	10
E. Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	E.1) Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse aziendali coinvolte)	5
	E.2) Adeguatezza delle competenze ed esperienze del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili dei WP	5
	E.3) Adeguatezza della ripartizione delle attività, in modo che tutti i partecipanti abbiano un ruolo valido e risorse adeguate nel progetto per svolgere questo ruolo	5
F. Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione coinvolti	F.1) Grado di esperienza e competenza dei partner/fornitori coinvolti: - esperienza nel settore di riferimento maggiore di 10 anni (5 punti); - esperienza nel settore di riferimento tra 5 anni e 10 anni (3 punti). - esperienza nel settore di riferimento tra 3 e 5 anni (1 punto)	5
G. Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	G.1) Congruità e attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per: - l'individuazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese proponenti in termini di (max 5 punti): - analisi delle specifiche tecniche dei fabbisogni di innovazione (requisiti del prodotto-processo da implementare, vincoli tecnici e normativi, ecc.), - analisi del contesto tecnologico di riferimento (stato dell'arte, bibliografia di settore, analisi brevettuale, ecc.), - coerenza dei servizi proposti con i fabbisogni di innovazione aziendale emersi; - la definizione degli obiettivi generali e specifici (max 2 punti); - la metodologia e le procedure di attuazione dell'intervento (max 3 punti) - la valorizzazione e lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto (max 5 punti).	15
H. Miglioramento della capacità di innovazione rispetto ai domini tecnologici della RIS3 Campania	H.1) Livello di aderenza del progetto alle tematiche della sostenibilità sostenibile e sicura	10
I. Sostenibilità economico-finanziaria del partenariato di progetto	I.1.a Per ciascun soggetto partner/aggregato classificato come "impresa esistente" (impresa con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di accesso) si considerano i seguenti indicatori con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di accesso: I.1.a.1 Copertura finanziaria delle immobilizzazioni: (CN+DML)/IMM se $0 < I.1.a.1 < 1,2 = 2$ punti; se $I.1.a.1 \geq 1,2 = 3$ punti I.1.a.2 Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: OF/F se $I.1.a.2 \geq 0,075 = 0$ punti; se $I.1.a.2 < 0,075 = 2$ punti	10

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
	I.1.a.3 Indipendenza finanziaria: CN /P se I.1.a.2 ≤ 0 = 0 punti; se 0 < I.1.a.2 < 0,3 = 1 punto; se I.1.a.2 ≥ 0,3 = 3 punti	
	I.1.a.4 Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: MOL/F se I.1.a.4 ≤ 0 = 0 punti; se 0 < I.1.a.4 < 0,08 = 1 punto; se I.1.a.4 ≥ 0,08 = 2 punti	
	I.1.b Per ciascun soggetto partner/aggregato classificato come “nuova impresa” (impresa neo costituita o con meno di due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di accesso), si considera il seguente indicatore: $F - [CN/(C-I)] * 10$	
Totale		100

Il criterio I - Sostenibilità economico-finanziaria del partenariato di progetto sarà determinato come media ponderata del valore dell'indicatore, calcolato per ciascun soggetto partner aggregato, sulla base della quota di partecipazione al progetto. Ai fini del calcolo dell'indicatore valgono le seguenti precisazioni:

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

DML= voci dei debiti con scadenza oltre l'esercizio come definito dall'art. 2424 del codice civile

IMM: somma delle Immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni Materiali come definite dall'art. 2424 del codice civile

P = totale passivo come definito dall'art. 2424 del codice civile

OF = oneri finanziari netti dati dal saldo tra «interessi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico definito dall'art. 2425 del codice civile;

F = fatturato dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema del conto economico definito dall'art. 2425 del codice civile;

MOL = margine operativo lordo dato dalla differenza tra la voce A del A “Valore della produzione” dello schema del conto economico definito dall'art. 2425 del codice civile e la somma delle voci B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, B.7 “Costo della produzione per servizi”, B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”, B.9 “Costo della produzione per il personale”, B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione” dello schema del conto economico definito dall'art. 2425 del codice civile.

CP-I = costo del progetto (CP), relativo alla singola impresa, al netto dell'agevolazione calcolata richiesta (I).

4.3 Piano C - Piano progettuale per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata

4.3.1 Attività e spese ammissibili

1. Le spese del Piano progettuale comprendono:

- le spese per attività di “sviluppo sperimentale”, ai sensi dell'articolo 25, par. 2, lettera c) del Reg. 651/2014;
- le spese per l'acquisizione di servizi di innovazione, ai sensi dell'articolo 28 del Reg. 651/2014;

- spese per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, ai sensi dell'articolo 29 del Reg. 651/2014.
2. Per lo "sviluppo sperimentale" sono ammissibili le seguenti spese:
- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, entro il limite del 30% dei costi totali ammessi;
 - e) spese generali supplementari;
 - f) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
3. Per l'acquisizione di servizi di innovazione a favore delle PMI sono ammissibili i seguenti costi:
- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
 - b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
 - c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.
4. Per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono ammissibili i seguenti costi:
- a) le spese di personale;
 - b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali supplementari;
 - e) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4.3.2 Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi a copertura delle spese ammesse, nella forma del contributo in conto capitale, secondo le intensità e le misure di seguito riportate.
2. Per lo "sviluppo sperimentale", ai sensi dell'articolo 25 del Reg. 651/2014, l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera il 25% dei costi ammissibili.
3. L'intensità di aiuto sopra richiamata può essere aumentata come segue:
 - a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i. il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
 - ii. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
4. Per l'acquisizione di servizi di innovazione a favore delle PMI, l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
5. Nel caso particolare degli aiuti di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.
6. Per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, ai sensi dell'articolo 29 del Reg. 651/2014, l'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI.
7. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.
8. Ai sensi del Reg. 651/2014, art. 4, in ogni caso, non si possono superare le soglie di contributo per impresa e per progetto previste per la specifica categoria di aiuto.
9. Per gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che non svolgono attività di tipo economico ovvero che dimostrano di svolgere secondariamente, anche attività economiche e il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata e per i quali, ai sensi del par. 2.1 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" non ricorrono i presupposti affinché il sostegno pubblico si configuri come un aiuto di stato, è riconosciuta una sovvenzione pari all'80% dei costi ammissibili. Negli altri casi gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza saranno equiparati alle imprese in termini di intensità di aiuto per i costi sostenuti nel progetto.

4.3.3 Criteri di valutazione

1. La valutazione del Piano per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base di un set di criteri di selezione generali e specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR 2014-2020 e riferiti alle pertinenti Azioni.
2. Di seguito sono riportati i criteri di valutazione con i relativi punteggi massimi attribuibili.

Piano progettuale per il sostegno alla sperimentazione dei modelli e a progetti di innovazione derivata

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
A. Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di progetto che si intende realizzare	A. 1) Numero di partner coinvolti superiore a quello minimo previsto (pari a 3)	5
	A.2) Grado di coerenza della tipologia di proponente (forma giuridica, organizzazione, forma di aggregazione, ecc.) in relazione alla dimensione e alla complessità del progetto di innovazione proposto	5
B. Progetti di R&S in grado di assicurare lo sfruttamento industriale dei risultati	B.1) Capacità di sfruttare industrialmente i risultati del progetto, definita attraverso il livello di maturità tecnologica (TRL) della proposta. Il punteggio viene assegnato se il progetto prevede di raggiungere almeno LIVELLO TRL pari a 9.	5
	B.2) Prospettive di mercato dei risultati in termini di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati	10
C. Ricadute in termini di occupazione qualificata in R&S	C.1) L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui i soggetti partecipanti si impegnino ad assumere a tempo pieno e indeterminato ricercatori e/o addetti qualificato da impiegare nel progetto. Vengono assegnati 0,5 punti per ogni assunzione (fino a un massimo di 15 punti) La comunicazione relativa all'assunzione va trasmessa contestualmente alla trasmissione della documentazione per la rendicontazione del I SAL. Ai fini del calcolo del punteggio, i nuovi assunti sono conteggiati al netto di eventuali licenziamenti effettuati dalle imprese nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione.	15
D. Trasferibilità e riconoscibilità dei risultati progettuali, in particolare nei confronti dei beneficiari finali	D.1) Qualità delle misure proposte per sfruttare e diffondere i risultati del progetto, e comunicare le attività del progetto a diversi target di pubblico	5
E. Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	E.1) Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizzazione e qualificazione delle risorse aziendali coinvolte)	5
	E.2) Adeguatezza delle competenze ed esperienze del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili dei WP.	5
	E.3) Adeguatezza della ripartizione delle attività, in modo che tutti i partecipanti abbiano un ruolo valido e risorse adeguate nel progetto per svolgere questo ruolo	5
F. Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione coinvolti	F.1) Grado di esperienza e competenza dei partner/fornitori coinvolti: - esperienza nel settore di riferimento maggiore di 10 anni (5 punti); - esperienza nel settore di riferimento tra 5 anni e 10 anni (3 punti). - esperienza nel settore di riferimento tra 3 e 5 anni (1 punto)	5

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
G. Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	G.1) Congruità e attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per: - l'individuazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese proponenti in termini di (max 5 punti): - analisi delle specifiche tecniche dei fabbisogni di innovazione (requisiti del prodotto-processo da implementare, vincoli tecnici e normativi, ecc.), - analisi del contesto tecnologico di riferimento (stato dell'arte, bibliografia di settore, analisi brevettuale, ecc.), - coerenza dei servizi proposti con i fabbisogni di innovazione aziendale emersi; - la definizione degli obiettivi generali e specifici (max 2 punti); - la metodologia e le procedure di attuazione dell'intervento (max 3 punti) - la valorizzazione e lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto (max 5 punti).	15
H. Miglioramento della capacità di innovazione rispetto ai domini tecnologici della RIS3 Campania	H.1) Livello di aderenza del progetto alle tematiche della sostenibilità sostenibile e sicura	10
I. Sostenibilità economico-finanziaria del partenariato di progetto	I.1.a Per ciascun soggetto partner/aggregato classificato come "impresa esistente" (impresa con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di accesso) si considerano i seguenti indicatori con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di accesso: I.1.a.1 Copertura finanziaria delle immobilizzazioni: $(CN+DML)/IMM$ se $0 < I.1.a.1 < 1,2 = 2$ punti; se $I.1.a.1 \geq 1,2 = 3$ punti I.1.a.2 Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: OF/F se $I.1.a.2 \geq 0,075 = 0$ punti ; se $I.1.a.2 < 0,075 = 2$ punti I.1.a.3 Indipendenza finanziaria: CN / P se $I.1.a.2 \leq 0 = 0$ punti; se $0 < I.1.a.2 < 0,3 = 1$ punto; se $I.1.a.2 \geq 0,3 = 3$ punti I.1.a.4 Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: MOL/F se $I.1.a.4 \leq 0 = 0$ punti; se $0 < I.1.a.4 < 0,08 = 1$ punto; se $I.1.a.4 \geq 0,08 = 2$ punti I.1.b Per ciascun soggetto partner/aggregato classificato come "nuova impresa" (impresa neo costituita o con meno di due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di accesso), si considera il seguente indicatore: $F - [CN/(C-I)] * 10$	10
Totale		100

Il criterio I - Sostenibilità economico-finanziaria del partenariato di progetto sarà determinato come media ponderata del valore dell'indicatore, calcolato per ciascun soggetto partner aggregato, sulla base della quota di partecipazione al progetto. Ai fini del calcolo dell'indicatore valgono le seguenti precisazioni:

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

DML= voci dei debiti con scadenza oltre l'esercizio come definito dall'art. 2424 del codice civile

IMM: somma delle Immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni Materiali come definite dall'art. 2424 del codice civile

P = totale passivo come definito dall'art. 2424 del codice civile

OF = oneri finanziari netti dati dal saldo tra «interessi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico definito dall'art. 2425 del codice civile;

F = fatturato dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema del conto economico definito dall'art. 2425 del codice civile;

MOL = margine operativo lordo dato dalla differenza tra la voce A del A "Valore della produzione" dello schema del conto economico definito dall'art. 2425 del codice civile e la somma delle voci B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci", B.7 "Costo della produzione per servizi", B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi", B.9 "Costo della produzione per il personale", B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci", B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione" dello schema del conto economico definito dall'art. 2425 del codice civile.

CP-I = costo del progetto (CP), relativo alla singola impresa, al netto dell'agevolazione calcolata richiesta (I).

4.4 Piano D – Piano progettuale per la diffusione di modelli innovativi per la mobilità sostenibile e sicura

4.4.1 Attività e spese ammissibili

1. Le spese ammissibili del Piano progettuale riguardano le spese necessarie per la realizzazione delle attività di valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca e dei modelli innovativi di mobilità sostenibile e sicura. In particolare, sono ammesse le seguenti spese:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nelle attività di progetto;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - d) spese generali supplementari;
 - e) altri costi, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, spese per missioni e trasferte, organizzazione e partecipazione ad eventi di diffusione, spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, connesse direttamente alle attività di progetto.

4.4.2 Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per le attività di diffusione di modelli innovativi per la mobilità sostenibile e sicura saranno concessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis») della Commissione del 18 dicembre 2013.
2. Le agevolazioni «de minimis» sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% delle spese ammissibili per la realizzazione del Piano progettuale per la

diffusione di modelli innovativi per la mobilità sostenibile e sicura, fino all'importo massimo di 200.000,00 euro (ovvero 100.000 euro per i soggetti che operano nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi).

3. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
4. Tenuto conto che gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», l'importo complessivo dell'agevolazione concessa non potrà eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 euro (ovvero 100.000 euro per i soggetti che operano nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi). Ai fini della verifica del rispetto della soglia si fa riferimento al concetto di “impresa unica”² ai sensi dell'art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1407/2013.
5. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
6. In ogni caso, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non sono ammissibili al finanziamento gli aiuti:
 - concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

² Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4.4.3 Criteri di valutazione

1. La valutazione del *Piano per la diffusione di modelli innovativi* proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base di un set di criteri di selezione generali e specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR 2014-2020 e riferiti alle pertinenti Azioni.
2. Di seguito sono riportati i criteri di valutazione con i relativi punteggi massimi attribuibili.

Piano progettuale per la diffusione di modelli innovativi

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
A. Trasferibilità e riconoscibilità dei risultati progettuali, in particolare nei confronti dei beneficiari finali	A.1) Capacità del Piano progettuale di promuovere il sistema innovativo regionale, nell'ambito di ricerca e sviluppo tecnologico di riferimento, nelle sedi regionali ed extraregionali più adeguate, attraverso l'organizzazione e la partecipazione a fiere, conferenze, seminari, ecc.	15
B. Capacità organizzativa e gestionale del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del Piano progettuale	B.1) Articolazione della struttura organizzativa del Soggetto proponente in relazione all'attuazione del Piano (modello di governance e processi decisionali)	5
	B.2) Capacità di garantire procedure di monitoraggio degli impatti del Progetto di diffusione (ad esempio, fornendo informazioni sulle ricadute dei progetti in termini di nuove accordi produttivi e commerciali, nuove quote di mercato per le imprese, incrementi di fatturato, nuovi posti di lavoro, aumento dei livelli di export, etc.) e di garantire un sistema di raccolta, gestione ed elaborazione dati che permetta una regolare verifica dell'efficacia delle attività e l'individuazione delle azioni correttive necessarie.	10
	B.3) Qualità del Curriculum del responsabile del Piano progettuale valutata in termini di coerenza dell'esperienza con l'ambito di ricerca e sviluppo tecnologico di riferimento	5
	B.4) Numero, anni di esperienza e titoli di studio coerenti con le attività previste dal Piano del personale tecnico-scientifico impegnato nelle attività di diffusione. (2 punti per ogni addetto con qualifica tecnica coerente con le tematiche di R&S da diffondere sviluppate dalla Piattaforma)	10
C. Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione coinvolti	C.1) Grado di esperienza e competenza dei partner/consulenti/centri di innovazione coinvolti nelle attività di diffusione: - esperienza nell'ambito di riferimento maggiore di 10 anni (10 punti); - esperienza nell'ambito di riferimento tra 5 anni e 10 anni (7 punti). - esperienza nell'ambito di riferimento tra 3 e 5 anni (3 punti)	10
D. Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	D.1) Congruità e attendibilità delle analisi (stato dell'arte, analisi di mercato, analisi brevettuale, ecc.) e delle metodologie utilizzate nel Piano (interviste testimoni privilegiati, focus group, indagini, attività di benchmarking, ecc.) per: - la definizione dei percorsi di posizionamento in ambito nazionale ed internazionale (max 5 punti) - l'individuazione delle azioni di trasferimento, valorizzazione e marketing (max 7 punti) - definizione degli obiettivi generali e specifici (max 3 punti).	15
	D.2) Capacità del Piano progettuale di garantire un maggiore e più qualificato presidio non solo in ambito di innovazione, ma anche di internazionalizzazione, creazione di impresa, trasferimento tecnologico, sostegno nell'accesso diretto a finanziamenti europei (promuovendo	15

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
	l'attivazione di risorse finanziarie addizionali rispetto a quelle messe a disposizione dalla Regione Campania), orientamento e accompagnamento alle imprese, semplificazione dell'accesso a informazioni e strumenti, etc.	
E. Miglioramento della capacità di innovazione rispetto ai domini tecnologici della RIS3 Campania	E.1) L'indicatore è valutato con riferimento alla capacità delle azioni previste nel Piano di supportare la valorizzazione di nuovi prodotti, processi, tecnologie, servizi a partire dai risultati delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nell'ambito di ricerca e sviluppo tecnologico di riferimento.	5
F. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	F.1) Attendibilità e affidabilità del piano di copertura della quota dei costi non coperti dalle agevolazioni	10
Totale		100

5. Procedure di presentazione e selezione delle proposte

5.1 Indicazioni generali sulla procedura

1. Le attività di selezione delle proposte di Piattaforma tecnologia sono svolte dall'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di soggetti specializzati appositamente individuati (referee).
2. La procedura di selezione delle Domande è di tipo negoziale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 123/98.
3. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte è articolato nelle seguenti fasi:
 - Accesso alla procedura e presentazione della proposta (parr. 5.2 e 5.3)
 - Selezione della Piattaforma tecnologica prioritaria (par. 5.4)
 - Istruttoria e valutazione dei Piani di progetto (par. 5.5)
 - Negoziazione e approvazione del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica (par. 5.6)

5.2 Accesso alla procedura

1. I Soggetti di cui al precedente paragrafo 2 che intendono concorrere ai benefici di cui al presente Avviso, devono inoltrare all'Amministrazione regionale apposita Domanda di accesso alla procedura di negoziazione (Allegato A.1.a-A.1.b).
2. Unitamente alla domanda dovrà essere inviata la seguente documentazione:
 - a) Copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto del Soggetto Gestore, se costituito alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui la costituzione sia prevista successivamente alla presentazione della domanda: dichiarazione di impegno (Allegato A.2) alla costituzione del Soggetto gestore entro il termine fissato dalla comunicazione dell'approvazione dell'intervento da parte della Regione e comunque prima della sottoscrizione dell'atto concessorio che lo individua quale beneficiario.
 - b) Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica, costituito da una relazione generale illustrativa secondo il format di cui all'Allegato (A.3), che – indicativamente – deve esporre:
 - le motivazioni, i fabbisogni da soddisfare e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico per la creazione della Piattaforma tecnologica in relazione a quanto stabilito nella DGR n. 563/2018;
 - il quadro di coerenza con la programmazione regionale e la RIS3;
 - lo stato dell'arte tecnologico e gli scenari regionale, nazionale, internazionale di riferimento;
 - gli ambiti di ricerca e di mercato in cui operano le imprese e gli organismi coinvolti;
 - le ricadute economiche ed occupazionali e le eventuali attività indotte previste con riferimento all'apparato produttivo regionale ed ai sistemi produttivi locali;
 - l'articolazione del Piano di sviluppo in Progetti e il cronoprogramma di attuazione complessivo;
 - le schede di sintesi dei Piani di progetto;

- le modalità e le azioni di integrazione tra i Piani;
 - i risultati attesi dei Piani;
 - il quadro delle dotazioni infrastrutturali urbane materiali e immateriali, sia specifiche sia a carattere collettivo, esistenti o da realizzarsi ai sensi alla linea a) della DGR 563/2018 nel Comune individuato, con specifica illustrazione del livello di progettazione e delle modalità di esecuzione e gestione;
 - le ulteriori eventuali dotazioni infrastrutturali materiali e immateriali esistenti o da acquisire, con specifica illustrazione del livello di progettazione e delle modalità di esecuzione e gestione;
 - il piano finanziario complessivo dell'intero programma del Piano di sviluppo strategico, ossia dei Piani di progetto, articolato per anno e per singole tipologie di azioni previste, con specificazione delle agevolazioni richieste, dei mezzi propri e dell'ammontare del credito da attivare;
 - gli ulteriori elementi per la valutazione della proposta, in coerenza con i criteri fissati dal presente Avviso.
- c) Dichiarazione relativa al soddisfacimento dei criteri prioritari di cui al par. 5.4 (Allegato A.3.1)
- d) Piani progettuali secondo i format di cui agli allegati B.1, B.2, B.3 e B.4;
- e) Preventivi di spesa e/o computi metrici estimativi relativi agli investimenti immateriali e materiali previsti nei diversi Piani di progetto di cui al par. 4;
- f) Accordo di collaborazione tra il Soggetto Gestore e i Soggetti Aggregati;
- g) Accordi di collaborazione per la realizzazione dei Piani progettuali di cui al par. 3.1, punto 3, formalizzati con appositi contratti e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea. Gli accordi possono essere formalizzati anche successivamente alla presentazione della Domanda. In tal caso è necessario che i proponenti producano una dichiarazione di impegno alla formalizzazione dell'accordo a seguito dell'approvazione del Piano di progetto, entro il termine fissato dalla comunicazione dell'approvazione dell'intervento da parte della Regione (Allegato B.5);
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa all'iscrizione alla CCIAA (solo per i soggetti tenuti all'iscrizione alla CCIAA) (Allegato B.6);
- i) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei Soggetti ammissibili da parte di ciascun soggetto che partecipa ad un Piano Progettuale (Allegato B.7.1)
- j) Dichiarazione di possesso dei requisiti dimensionali da parte di ciascun soggetto classificabile come impresa (Allegato B.7.2)
- k) Dichiarazione relativa alla qualifica non economica delle attività dell'Organismo di Ricerca e diffusione della conoscenza, da parte di ciascun soggetto classificabile come Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza non classificabile come imprese (Allegato B.7.3)
- l) Dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali altri "aiuti de minimis" ricevuti, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché indicazione di eventuali altre domande in corso per bandi che prevedono la concessione di aiuti in de minimis (Allegato B.8) (solo per i soggetti che presentano il Piano D – Piano per la diffusione di modelli innovativi);

- m) Istanza di accesso alla procedura informatica, così come prodotta dalla piattaforma informatica SIM per il Soggetto Gestore;
- n) Domanda di aiuto, così come prodotta dalla piattaforma informatica SIM, relativamente al Soggetto Gestore, soggetti partner e soggetti aggregati per i Piani progettuali;
- o) Protocollo di intesa con uno dei Comuni idonei, così come caratterizzati ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 325/2018 ai fini della localizzazione e della sperimentazione degli interventi agevolati ed il cui elenco è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 9 del 05/02/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 11/02/2019.
- p) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei Piani.

5.3 Modalità di presentazione della domanda di accesso

1. La domanda di accesso, resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto, deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica da parte dei soggetti interessati, attraverso la piattaforma informatica SIM raggiungibile attraverso il sito internet: <http://simricerca.regione.campania.it>
2. La procedura informatica di presentazione della Domanda di accesso, prevede le seguenti fasi:
 - a) Fase di Iscrizione al SIM
 - b) Fase di compilazione on line della Domanda di Accesso
 - c) Fase di presentazione della Domanda di Accesso
 le cui tempistiche e modalità operative saranno fissate con apposito Decreto Dirigenziale.
3. In ogni caso, la procedura per la presentazione della Domanda di accesso dovrà essere finalizzata dal soggetto proponente sul SIM entro le ore 17:00 del 60° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Qualora l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande ricada in un giorno pre-festivo ovvero festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato alle ore 17.00 del giorno seguente non festivo.
5. Il sistema non consentirà di chiudere/completare le domande di partecipazione dopo il termine indicato ai commi 3 e 4. La domanda, la cui procedura di partecipazione non risulta chiusa/completata sul sistema informatico SIM, non sarà considerata ammissibile.
6. Entro le ore 12,00 dei 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data di chiusura della procedura online, il Soggetto proponente è tenuto, a pena di esclusione, a recapitare all'indirizzo DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE Via Don Bosco 9/E 80141 - Napoli, Ufficio Protocollo Rif. PO FESR 2014-2020, il plico, chiuso e sigillato, contenente la documentazione richiesta dal paragrafo 5.2 del presente Avviso secondo le specifiche fissate con apposito Decreto Dirigenziale. La data e l'orario di ricezione sarà attestata/apposta dagli Uffici del Protocollo della Direzione sul suddetto plico.
7. Le Domande recapitate al di fuori del termine previsto al comma precedente non saranno ritenute ammissibili.

5.4 Selezione della Piattaforma tecnologica prioritaria

1. Sulla base della documentazione trasmessa dai Soggetti proponenti, si procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità di cui al par. 2 dei proponenti e di cui al par. 3 delle proposte di Piattaforma tecnologica. Tale verifica verrà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione regionale, avvalendosi, nelle fasi di valutazione dei Piani progettuali (par. 5.5) e di approvazione del Piano di sviluppo strategico (par. 5.6), anche di esperti di settore (referee) appositamente individuati.
2. Accertata l'esistenza delle predette condizioni, ai fini dell'ammissione alla fase di negoziazione, la Commissione procede altresì alla verifica del soddisfacimento dei seguenti criteri prioritari.

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
A. Capacità di attivare collaborazioni con PMI e start up innovative	A.1) Numero delle PMI e Start up innovative partner/aggregate alla Piattaforma tecnologica per la mobilità sostenibile. Sarà assegnato 1 punto per ciascuna PMI aggregata oltre il numero minimo richiesto pari a 4 PMI. Nel caso di start-up innovativa verranno concessi 1,5 punti.	9
B. Capacità di attivare collaborazioni con grandi imprese	B.1) Numero di Grandi imprese (GI) partner/aggregate alla Piattaforma tecnologica per la mobilità sostenibile. Saranno assegnati 3 punti per ogni ulteriore grande impresa partener/aggregate oltre la soglia base di 3 GI.	15
C. Capacità di rafforzare le collaborazioni con organismi ed enti di ricerca	C.1) Numero degli organismi di ricerca partner/aggreati alla Piattaforma tecnologica per la mobilità sostenibile. Saranno assegnati 2 punti per ogni ulteriore Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza partner/aggreato oltre il numero minimo richiesto pari ad 1.	6
D. Caratteristiche del Soggetto proponente	D.1) Esperienza in progetti di R&S finanziati a valere su programmi regionali, nazionali e comunitari e conclusi nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. Sarà assegnato 1 punto per ogni 5 imprese partner/aggregate che abbiano positivamente realizzato progetti di R&S finanziati	5
	D.2) Qualificazione del partenariato nei processi di trasferimento tecnologico. Sarà assegnato 1 punto per ciascun soggetto partner che ha tra i propri fini istituzionali lo svolgimento di attività di trasferimento tecnologico.	5
E. Impatto occupazionale	E.1) Ricadute in termini di occupazione qualificata in R&S nelle imprese partecipanti alla Piattaforma (numero di nuovi ricercatori e/o addetti qualificati da assumere ed impiegare complessivamente nella realizzazione dei Piani progettuali) (0,3 punti per ogni nuovo assunto previsto)	10
F. Capacità di favorire l'attrazione di finanziamenti e investimenti	F.1) Capacità del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura di attivare la partecipazione di soggetti disponibili a aprire nuove unità locali in Regione Campania. Verranno assegnati 2 punti per ogni nuova unità locale attivata.	10
G. Ricadute degli investimenti in termini di valorizzazione commerciale dei risultati	G.1) Rilevanza della quota degli investimenti per attività di sviluppo sperimentare (di cui ai Piani B e C) sul totale (2 punti per ogni 10 punti percentuali di spesa per sviluppo sperimentale)	10
	G.2) Livello di coerenza del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura rispetto alle traiettorie tecnologiche prioritarie della RIS3. Saranno assegnati 2 punti per ciascuna traiettorie tecnologica di cui al par. 3.2 che prioritariamente sarà sviluppata dai Piani progettuali presentati, oltre al numero di 8 traiettorie tecnologiche di cui al par. 3.2.	10

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
<p>H. Capacità degli interventi di rafforzare il tessuto imprenditoriale locale</p>	<p>H.1) Numero di imprese partner che propongono lo sviluppo di soluzioni tecnologiche applicabili in modo prioritario ad uno dei settori del comparto automotive così individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Settori economici a monte come ad esempio: fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche; lavorazione di materie prime (titanio, alluminio, plastiche, polimeri, ecc.); fabbricazione di materie plastiche; progettazione; ingegneria e modellizzazione; produttori di attrezzature (attrezzature e stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, ecc.); fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture; lavori di meccanica generale; fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale; fabbricazione di articoli tessili, tecnici ed industriali; • Settori economici “core” come ad esempio: produttori componenti e specialisti, sviluppo piattaforme dedicate; fabbricazione di pompe; fabbricazione di motorini d'avviamento per autoveicoli o sue parti, altri prodotti di componenti per gli autoveicoli; fabbricazione di carrozzerie/abitacolo per autoveicoli, fabbricazione di parti elettriche/elettroniche per autoveicoli, illuminazione/segnalazione; fabbricazione di accessori per interni; fabbricazione di motori a combustione interna; fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori ed altre parti per i motori a combustione interna, motori diesel eccetera; fabbricazione di valvole di aspirazione e di scarico per motori a combustione interna; fabbricazione di componenti elettronici; fabbricazione di prodotti di elettronica audio e video; fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici; fabbricazione di altre apparecchiature elettriche; preparazione o miscelazione di derivati del petrolio; componenti aereo-struttura (fusoliera, ala, piani coda); componenti motori e sistemi di propulsione; componenti gondola; componenti equipaggiamenti e attrezzature di bordo; componenti air frame per velivoli subsonici; sistemi elettronici; equipaggiamenti, arredi, sistemi di guida, sistemi di telecomunicazione; fabbricazione di sedili per aeromobili; fabbricazione carrelli, serbatoi; fabbricazione di strumenti per navigazione; sensori per il telerilevamento; fabbricazione di apparecchiature di ricerca, rivelazione, navigazione aeronautica; fabbricazione di strumenti di controllo per motori aerei; fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi; fabbricazione di accessori. • Settori economici a valle come ad esempio: collaudi e analisi tecniche; controllo di qualità e certificazione, processi e sistemi; manutenzione e revisione; revisione strutturale e ricostruzione industriale di aeromobili; riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali; riparazione e manutenzione di motori per aeromobili. • Settori economici trasversali come ad esempio: attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegnerizzazione; organizzazione aziendale, innovazione e trasferimento tecnologico; produzione di software connessi a processi e sistemi; tecnologie dell'informatica relativa a processi e sistemi; preparazione o miscelazione di derivati del petrolio; servizi di logistica <p>Saranno assegnati 2 punti per ciascuna impresa partner che intende sviluppare soluzioni prioritariamente rivolte ai Settori economici “core”, 1 punto per ciascuna impresa partner che intende sviluppare soluzioni prioritariamente rivolte ai Settori economici a monte e ai Settori economici a valle, 0,5 punti per impresa partner che intende sviluppare soluzioni prioritariamente rivolte ai Settori economici trasversali.</p>	<p>10</p>

CRITERI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	PUNTEGGIO MAX
I. Canteriabilità degli interventi previsti per la qualificazione dell'area di sperimentazione della <i>smart mobility</i> del Comune individuato	I.1) Approvazione da parte del comune individuato del piano preliminare degli interventi complessivi da realizzare a titolarità del comune e a titolarità della Piattaforma Tecnologica.	10
Totale		100

3. La Commissione a seguito della suddetta verifica, predispone e trasmette all'Amministrazione regionale l'elenco delle domande pervenute in base ai punteggi conseguiti.
4. Il Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura che avrà conseguito il punteggio più alto verrà ammesso alla fase di negoziazione.
5. Nel caso in cui a seguito della verifica del soddisfacimento dei criteri prioritari di cui al punto 2 più Piani di Sviluppo ottengano il punteggio più alto, verrà ammesso alla fase di negoziazione quel Piano di Sviluppo che presenterà il valore più alto degli investimenti complessivi previsti. In caso di ulteriore situazione di parità, sarà ammesso alla fase di negoziazione quel Piano di Sviluppo che prevede il maggior investimento relativamente alla linea b.2.
6. L'Amministrazione regionale comunica ai Soggetti proponenti gli esiti della fase di verifica entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande.

5.5 Valutazione dei Piani progettuali

1. Conclusa positivamente la fase di selezione del Piano di sviluppo prioritario, la Commissione di valutazione procede a verificare la completezza e la regolarità della documentazione dei Piani di progetto che lo compongono. La verifica riguarderà principalmente la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni di cui ai parr. 2.1, 2.4, 3 e 4 (requisiti soggettivi delle imprese richiedenti, ambiti di investimento e traiettorie tecnologiche, ammissibilità delle spese, durata e termini di realizzazione dei Piani progettuali, ecc.).
2. Le proposte progettuali in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte alla valutazione tecnico-scientifica da parte di esperti di settore (referee) appositamente individuati mediante l'applicazione di un set di criteri di selezione generali e specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR 2014-2020 e riferiti alle pertinenti Azioni, declinati in parametri e punteggi, per come esposti nei precedenti paragrafi 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 e 4.4.3.
3. Nel corso dell'istruttoria e della valutazione dei Piani progettuali, l'Amministrazione regionale potrà richiedere ai Soggetti beneficiari eventuali chiarimenti e/o integrazioni delle proposte progettuali presentate
4. Saranno ritenute ammissibili alle agevolazioni le domande di Piani progettuali che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60% del punteggio totale assegnabile.

5.6 Negoziazione e approvazione del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica

1. La fase negoziale è finalizzata ad accertare, anche attraverso la richiesta e l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa, la validità e la fattibilità del Piano di sviluppo strategico alla luce della valutazione dei Piani progettuali approvati e fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva, sulla composizione e qualificazione del partenariato, sulla combinazione e sull'utilizzo delle diverse forme di agevolazione ammissibili, anche in relazione alle risorse disponibili, sulla tempistica e sulla esecutività del Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica e dei Piani progettuali.
2. In particolare, sulla base degli esiti dell'istruttoria e della valutazione compiuta dei Piani Progettuali (par. 5.5), nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non consentissero l'accoglimento integrale delle Proposte ammissibili, l'Amministrazione regionale potrà concordare con i Soggetti beneficiari variazioni e/o integrazioni delle proposte progettuali presentate
3. La fase di negoziazione vedrà il coinvolgimento anche del Comune con cui il soggetto gestore ha sottoscritto il Protocollo di intesa al fine di verificare la coerenza e la canteribilità degli interventi infrastrutturali, oltre che per definire le linee di indirizzo del Piano definitivo degli interventi che il Comune dovrà realizzare per garantire la sperimentazione degli interventi nell'area individuata nel Protocollo di intesa sottoscritto con il Soggetto gestore
4. Questa fase si chiude di norma entro 60 giorni dalla notifica al Soggetto proponente dell'ammissione alla fase di negoziazione della proposta di Piattaforma tecnologica.
5. Gli esiti della fase di negoziazione, con le eventuali prescrizioni, vengono comunicati al Soggetto proponente a cura dell'Amministrazione regionale.
7. Nel caso in cui, a seguito del completo finanziamento dei Piani di progetto ricompresi nel Piano di sviluppo strategico della Piattaforma tecnologica, emerga un'ulteriore disponibilità di risorse finanziarie, ai fini di assicurare l'efficacia e l'efficienza della spesa, l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di attivare specifica procedura per la selezione di Piani progettuali coerenti con la Piattaforma tecnologica, presentati da nuovi Soggetti partner/aggregati

6. Concessione del sostegno e attuazione dei Piani di progetto

6.1 Concessione del finanziamento

1. A conclusione della fase di negoziazione (par. 5.6), l'Amministrazione Regionale, preso atto degli esiti della valutazione effettuata, ne assicura la pubblicità.
2. L'Amministrazione Regionale, notifica ai beneficiari l'ammissione alle agevolazioni richiedendo l'invio della documentazione eventualmente necessaria per la predisposizione dell'atto concessorio.
3. Il mancato invio della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, o quello fissato a seguito di motivata richiesta di proroga richiesta dal beneficiario, determina la decadenza dalle agevolazioni.
4. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il/i soggetto//i beneficiario/i e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse e l'ammontare delle agevolazioni, determinato in funzione delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato alla data del provvedimento stesso, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
5. La Regione Campania procederà a verificare, prima della concessione delle agevolazioni, le dichiarazioni presentate dai soggetti ammessi, la regolarità del DURC per le imprese esistenti e nei casi previsti le informazioni antimafia. L'esito negativo di tali verifiche costituirà motivo di esclusione dalle agevolazioni.
6. I Beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Reg. 651/2014, il presente Avviso esclude il pagamento di aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

6.2 Impegni ed obblighi specifici a carico dei beneficiari

1. I beneficiari del finanziamento sono tenuti a:
 - a) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti nel provvedimento concessorio;
 - b) presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio di conclusione delle operazioni come fissato in sede di decreto di concessione;
 - c) assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle individuate nella domanda di ammissione al contributo;
 - d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione delle attività finanziate;
 - e) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale/associativa;

- f) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- g) conservare la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 6.6;
- h) rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013. Nel caso in cui il beneficiario è una PMI, il vincolo di cui all'Art. 71 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni;
- i) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
- j) comunicare eventuali variazioni che incidano sull'attribuzione ed il mantenimento dei punteggi assegnati in fase di valutazione nell'applicazione dei criteri di selezione;
- k) accettare di essere inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- l) trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto definito dall'Amministrazione Regionale.

6.3 Modalità di esecuzione dei Piani di progetto

1. I soggetti ammessi alle agevolazioni riceveranno apposito decreto di concessione, che impegnerà i beneficiari a realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.
2. I beneficiari, pena la decadenza dell'agevolazione, dovranno comunicare all'Amministrazione Regionale la data di "avvio dei lavori" e trasmettere la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione.
3. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare le attività agevolate entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del programma agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi delle attività, previa istanza motivata dei beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto. Entro tale data devono essere ultimati i pagamenti.
4. La rendicontazione, a pena la decadenza, dovrà essere trasmessa entro i 2 (due) mesi successivi alla scadenza del termine previsto per il completamento dei Piani progettuali, salvo proroga concessa dall'Amministrazione Regionale per provati motivi.
5. Il beneficiario è obbligato a comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di concessione le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato alla gestione dei movimenti finanziari afferenti la realizzazione del progetto. Il beneficiario dovrà utilizzare tale conto sia per effettuare i pagamenti che per ricevere il relativo contributo.
6. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per la realizzazione

dell'investimento, il beneficiario è tenuto a comunicare per mezzo PEC all'Amministrazione regionale l'avvenuta conclusione del progetto.

6.4 Presentazione delle richieste di erogazione

1. A ciascun Piano Progettuale riferito al Piano di Sviluppo Strategico della Piattaforma tecnologica sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP) che sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal Responsabile del procedimento. Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese rendicontate il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale per garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
3. L'erogazione delle agevolazioni avviene a richiesta del proponente sulla base di un massimo 4 (quattro) tranche (di cui una a saldo).
4. In corrispondenza delle richieste di erogazione potranno essere effettuati dall'Amministrazione Regionale, specifici controlli presso la sede del beneficiario, sulla base della documentazione di rendicontazione fornita.
5. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari a massimo il 40% del totale del contributo concesso in via provvisoria, da richiedere entro sei mesi dalla emissione del decreto di concessione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
6. La fideiussione da fornire ai fini dell'erogazione dell'anticipazione dev'essere conforme alla modulistica predisposta dall'Amministrazione che ne fissa anche la durata minima.
7. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia; fanno eccezione i costi del personale e le spese generali, che andranno calcolate e rendicontate in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.
8. Le erogazioni successive sono possibili fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo, al lordo dell'anticipo eventualmente ricevuto.
9. L'erogazione finale nell'ambito del residuo 10%, avverrà previo ricevimento della documentazione utile e completa come prevista dal presente Avviso.
10. I beneficiari, per la rendicontazione delle spese, sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Decreto n. 335 del 05/10/2018 e s.m.i. e ad utilizzare la modulistica a tal fine predisposta.
11. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Regione può richiedere ai beneficiari integrazione della documentazione fissando per la presentazione un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.
12. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione.

6.5 Variazioni

1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto, il beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni allo stesso, secondo quanto riportato di seguito.
2. Il beneficiario può procedere autonomamente, restando pertanto in capo allo stesso soggetto il rischio derivante, ad effettuare delle variazioni di progetto, purché le stesse rispettino le seguenti condizioni:
 - riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo entro un limite del 20%;
 - attengano a variazioni degli importi, sia in diminuzione che in aumento, e/o delle caratteristiche tecniche di singoli beni previsti dal progetto approvato;
 - non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e non modifichino gli obiettivi del progetto;
 - non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi necessari per l'ammissione del progetto approvato a finanziamento.
3. Le variazioni di progetto che non rispettino le condizioni sopra riportate dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.
4. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico concesso.

6.6 Verifiche e controlli

1. La Regione Campania effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede del beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del progetto.
2. L'Amministrazione Regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario.
3. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della

Comunità Europea.

4. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'Autorità di Gestione" e 127 "Funzioni dell'Autorità di Audit" del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, sia durante che nei tre anni successivi alla conclusione del progetto, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
 - 1) il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo per i 3 anni successivi all'erogazione del contributo;
 - 2) che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'Avviso;
 - 3) che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - 4) la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per 3 anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - 5) che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
5. La Regione potrà effettuare, sia durante che nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Avviso per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
6. La Commissione Europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere - con le modalità indicate nel medesimo articolo - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.
7. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
8. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca totale del contributo.
9. La Regione Campania si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.
10. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
11. La Regione Campania rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

6.7 Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nel decreto di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del beneficiario. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
 - 1) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - 2) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:
 - 1) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
 - 2) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali agevolate;
 - 3) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati.
 - 4) in tutti i casi in cui il presente Avviso o l'atto concessorio, prevedono la decadenza dalle agevolazioni.
5. Inoltre, le agevolazioni vengono revocate totalmente qualora, a seguito di accertamento finale, risulti che:
 - 1) il punteggio globale ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'ammissione alle agevolazioni abbia subito una diminuzione tale da determinare un punteggio complessivo al di sotto della soglia minima stabilita per l'ammissibilità,
 - 2) il soggetto beneficiario abbia realizzato meno del 60% dell'investimento ammesso a finanziamento,
 - 3) il progetto ammesso a contributo non sia stato concluso entro il termine perentorio fissato dal decreto di concessione;
 - 4) il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - 5) la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo.
6. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, i contributi erogati, ma risultati non dovuti, saranno

revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art.1284 del Codice Civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

7. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione Campania.

7. Disposizioni finali

7.1 Accesso agli atti

1. Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

7.2 Modalità di ricorso

1. Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle domande di finanziamento, avanzate dai potenziali beneficiari.
2. Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

7.3 Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
2. In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Avviso. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.

7.4 Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a mezzo mail all'indirizzo campania2020.smartmobility@pec.regione.campania.it
2. I dati personali forniti dai Soggetti Beneficiari all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 "Generale sulla Protezione dei Dati Personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunemente automatizzati.
3. L'Amministrazione regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità

necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento (UE) n. 679/2016.

5. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
6. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
7. L'Amministrazione potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
8. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente dalla partecipazione al Avviso.
9. Il Regolamento (UE) n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - il diritto di accesso ai dati (art. 15),
 - il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17),
 - il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18),
 - il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20),
 - il diritto di opposizione al trattamento (art. 21),
 - il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
10. Titolare del trattamento è la Regione Campania - Direzione Generale Ricerca Università e Innovazione e per la stessa il R.U.P.
11. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

7.5 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.